

**Votazione popolare
del 24 febbraio 2008
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1** **Iniziativa popolare
«Contro il rumore dei velivoli
da combattimento
nelle regioni turistiche»**
- 2** **Legge sulla riforma II
dell'imposizione delle
imprese**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa popolare chiede che, in tempo di pace, nei luoghi di riposo turistici non vengano effettuate esercitazioni militari con aerei da combattimento. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa.

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

**Secondo
oggetto**

La riforma II dell'imposizione delle imprese intende attenuare l'imposizione degli utili distribuiti dalle imprese, ridurre le imposte che erodono il loro capitale e sopprimere gli ostacoli fiscali che penalizzano le imprese di persone. Contro questo progetto è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni	pagine	12–23
Glossario	pagina	14
Testo in votazione	pagine	24–31

Iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 119 voti contro 58 e 11 astensioni, il Consiglio degli Stati con 31 voti contro 3 e 7 astensioni.

L'essenziale in breve

I velivoli da combattimento dell'esercito svizzero sono necessari per garantire la sicurezza del Paese in tutte le situazioni. Per «velivoli da combattimento» si intendono esclusivamente gli aerei da combattimento, ossia gli aeroplani dotati di reattore utilizzati ai fini dell'impiego armato militare. Giorno per giorno tali aerei effettuano interventi di polizia aerea e si addestrano per difendere il Paese. In casi particolari, ad esempio durante il WEF o l'EURO 2008, garantiscono la sicurezza dello spazio aereo nella regione. Le Forze aeree verificano quotidianamente l'identità di velivoli e controllano il rispetto delle limitazioni d'utilizzazione dello spazio aereo ordinate dal Consiglio federale.

Le Forze aeree garantiscono la sicurezza dello spazio aereo della Svizzera

Nel quadro del ridimensionamento dell'esercito svizzero (progetti di riforma Esercito 95 ed Esercito XXI), le Forze aeree hanno ridotto gli effettivi degli aerei da combattimento dagli oltre 400 degli anni Ottanta agli attuali 87. Il numero dei voli è quindi sensibilmente calato. Per le esercitazioni con aerei da combattimento, l'esercito ha oggi a disposizione due settori di addestramento sopra le Alpi e un settore di addestramento transfrontaliero sopra il Giura franco-svizzero. Il rimanente spazio aereo svizzero è riservato a rotte aeree civili e alle zone di controllo degli aeroporti nazionali. L'esercito non può utilizzarlo per esercitazioni.

Meno voli

L'iniziativa ha l'obiettivo di proteggere i luoghi di riposo turistici dal rumore causato da velivoli militari, introducendo in queste zone un divieto generale di effettuare in tempo di pace voli d'esercitazione con aerei da combattimento.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa: pur riconoscendo l'esigenza di proteggere per quanto possibile la popolazione dall'inquinamento fonico, e quindi anche dal rumore causato dai velivoli militari, ritengono che l'iniziativa sia troppo rigorosa. Essa impedisce l'addestramento minimo delle Forze aeree e mette a rischio l'adempimento della missione dell'esercito di salvaguardare la sovranità della Svizzera anche sul suo spazio aereo.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento


Il progetto in dettaglio

L'iniziativa popolare vuole proteggere i luoghi di riposo turistici dall'inquinamento fonico causato dai velivoli militari. Per questo motivo intende vietare completamente i voli d'esercitazione con aerei da combattimento in queste regioni. Gli aerei da combattimento potranno comunque continuare a effettuare voli d'impiego.

Obiettivi dell'iniziativa

La missione costituzionale dell'esercito svizzero include la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. Per sorvegliare lo spazio aereo svizzero, le Forze aeree si servono anche degli aerei da combattimento. Inoltre, analogamente a quanto fa la polizia per il traffico stradale, esse controllano il traffico aereo. Se un velivolo viola lo spazio aereo svizzero, penetrandovi senza autorizzazione, scostandosi dal piano di volo annunciato o entrando in un settore temporaneamente bloccato, le Forze aeree lo individuano e intervengono se

Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo: missione centrale delle Forze aeree



necessario con gli aviogetti da combattimento. Se un aeromobile civile viene a trovarsi in serie difficoltà, ad esempio in caso di problemi di navigazione o avarie al sistema radio, le Forze aeree possono accompagnarlo a un aerodromo. Il Consiglio federale può inoltre ordinare restrizioni d'utilizzazione per determinati settori dello spazio aereo. In tal caso gli aviogetti controllano che l'ordine sia rispettato e intervengono se necessario. La salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo comprende infine anche la difesa contro un attacco militare o terroristico. Tutti questi impieghi sono tuttavia possibili soltanto se le Forze aeree possono effettuare le necessarie esercitazioni con i loro aviogetti da combattimento.

La nozione di «luoghi di riposo turistici» impiegata nel testo dell'iniziativa non è definita. Nei loro piani direttori, i Cantoni non designano in modo uniforme le zone turistiche o di riposo, e la Confederazione non ha competenze in quest'ambito. Qualora l'iniziativa venisse accettata, il campo d'applicazione territoriale dovrebbe essere stabilito assieme ai Cantoni.

Campo
d'applicazione
poco chiaro

Le forze aeree effettuano il loro addestramento quotidiano in tre spazi aerei: uno sopra le Alpi orientali, uno sopra la regione comprendente l'Oberland Bernese e il Vallese e uno transfrontaliero sopra il Giura franco-svizzero. Il rimanente spazio aereo svizzero è riservato all'aviazione civile e non può essere utilizzato per esercitazioni.

Tre settori
di addestramento
delle Forze aeree

Per adempiere il loro mandato le Forze aeree hanno oggi a disposizione, oltre a elicotteri e velivoli a elica, 87 aviogetti da combattimento. Tenuto conto della nuova situazione mondiale in materia di sicurezza e del ridimensionamento dell'esercito, con il Concetto del 1° giugno 2005 relativo agli stazionamenti è stato deciso di impiegare gli aviogetti da combattimento unicamente sui tre aerodromi di Meiringen, Payerne e Sion. Quello di Emmen funge da aerodromo alternativo, nonché da base per la «Patrouille Suisse».



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»

del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;

esaminata l'iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche» depositata il 3 novembre 2005²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 3 novembre 2005 «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74a (nuovo) Inquinamento fonico

In tempo di pace, nei luoghi di riposo turistici sono vietati gli esercizi militari con velivoli da combattimento.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2005 6161

³ FF 2006 6993

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Rumore insopportabile e inquinamento ambientale inaccettabile

La ristrutturazione delle Forze aeree nel quadro della riforma Esercito XXI ha comportato che gli aerei da combattimento F/A-18 sorvolano prevalentemente la regione alpina. Il terribile inquinamento fonico di questi velivoli – fino a 124 decibel, amplificati dall'eco delle pareti rocciose! – **mettono in pericolo i nostri luoghi di riposo turistici più pregiati**. Un F/A-18 decolla con 7200 litri di cherosene, che dopo mezz'ora di volo sono già consumati. Nei tre aerodromi militari utilizzati si registrano ogni anno 13200 movimenti di volo. Questo significa che anno per anno questi aerei spargono nell'ecosistema decine di migliaia di tonnellate di prodotti chimici estremamente tossici e di polveri fini (CO₂ e NO₂)! Simili danneggiamenti dell'ambiente, che per di più sono accompagnati da un rumore infernale, non sono più tollerabili **in tempo di pace** nei luoghi di riposo turistici!

Non contro l'esercito, ma contro i suoi eccessi!

L'aereo da combattimento F/A-18 è troppo grande, inefficiente e impetuoso per il nostro Paese. Il grave inquinamento ambientale che arreca alle nostre valli alpine in tempo di pace è del tutto sproporzionato. Questi aerei, acquistati per difenderci in una possibile situazione di conflitto, danneggiano ora sensibilmente la salute dell'uomo, la natura e l'economia! Il loro rumore insopportabile disturba il turismo – e anzi tutta la vita quotidiana nelle regioni interessate – e arreca un danno permanente all'attrattiva e all'immagine della Svizzera.

Soluzioni migliori

Questi apparecchi devono sparire dalle più belle zone di riposo turistiche della Svizzera! Possono fare le loro manovre in altri spazi, fuori da queste zone. Ridurre i voli di addestramento e migliorarne la distribuzione, prevedendo un diverso stazionamento degli apparecchi, non implica affatto un rischio di «grounding» per le Forze aeree. Anche l'impiego di simulatori di volo costituisce una misura efficace per ridurre le ripercussioni dannose degli aerei.

Nell'interesse superiore della Svizzera, il Comitato «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche» vi raccomanda di votare SÌ all'iniziativa.

Maggiori informazioni sul sito www.ffw.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Il Consiglio federale riconosce l'esigenza dei promotori dell'iniziativa di proteggere per quanto possibile la popolazione dal rumore causato dai velivoli militari, ma non condivide la soluzione proposta. Limitando le possibilità di addestramento delle Forze aeree, l'iniziativa mette in pericolo la sicurezza dello spazio aereo e quindi la salvaguardia della sovranità svizzera. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per i motivi seguenti:

Il Consiglio federale prende già oggi sul serio la problematica del rumore causato dai voli militari e fa tutto il possibile per conciliare la protezione della popolazione dal rumore dei velivoli con le esigenze dell'esercito. Negli ultimi anni le Forze aeree hanno adottato tutta una serie di misure che hanno ridotto le ripercussioni negative dell'inquinamento fonico. Di regola i voli sono limitati ai giorni feriali. Normalmente gli aerei volano tra le 8.30 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 17.00. I voli notturni, al più tardi fino alle 22.00, hanno luogo solo nel semestre invernale e al massimo una volta alla settimana. I piloti si addestrano il più possibile con simulatori. Infine, gli addestramenti particolarmente rumorosi sono effettuati all'estero.

Il Consiglio federale punta sul dialogo e considera nella sua pianificazione le esigenze della popolazione interessata dai voli dell'aviazione militare. Il Governo ha intensificato tale dialogo istituendo organi di contatto composti di rappresentanti delle autorità e della popolazione.

Nella prassi è difficile distinguere i voli d'esercitazione dagli impieghi perché spesso, nel quadro del servizio di polizia aerea, i voli di sorveglianza sono combinati con voli d'esercitazione oppure perché a un pilota impegnato in un volo d'esercitazione viene ordinato di effettuare direttamente un impiego. Ma gli impieghi non sono possibili senza esercitazione: i piloti devono potersi addestrare nelle loro regioni d'impiego.

Il Consiglio federale
prende sul serio
la problematica
del rumore causato
dai velivoli

Il dialogo come
mezzo per trovare
soluzioni

Difficile
interpretazione
del testo
dell'iniziativa

I settori di addestramento attualmente a disposizione delle Forze aeree si trovano in buona parte sopra le Alpi, ovvero sopra tipiche regioni turistiche, e verosimilmente andrebbero quindi abbandonati. Creare nuovi settori di addestramento è di fatto impossibile in quanto dovrebbe per forza farne le spese lo spazio aereo civile, delimitato da trattati internazionali. Effettuare l'istruzione e le esercitazioni dei piloti esclusivamente con simulatori non costituisce affatto una soluzione, né tanto meno spostare i voli d'esercitazione completamente all'estero.

Le esercitazioni devono essere possibili anche in futuro

Vietando i voli d'esercitazione con aviogetti da combattimento sopra le regioni di riposo turistiche, l'iniziativa renderebbe impossibile il necessario addestramento con tali velivoli. Già oggi l'addestramento è limitato al minimo indispensabile. Se venisse accettata, l'iniziativa metterebbe in discussione la prontezza d'impiego dell'esercito. Le Forze aeree non potrebbero più adempiere in modo credibile le loro missioni: garantire la sicurezza del traffico aereo e salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo. In definitiva, l'accettazione dell'iniziativa metterebbe a rischio lo statuto della Svizzera quale Stato sovrano.

Sovranità in pericolo

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche».

Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 120 voti contro 72 e un'astensione, il Consiglio degli Stati con 33 voti contro 8 e 2 astensioni.

L'essenziale in breve

Una fiscalità moderna deve considerare il contesto internazionale, senza però trascurare i chiari obiettivi fissati per le imprese svizzere. Secondo le linee direttive delle finanze federali del 1999, il Consiglio federale persegue in questo settore gli obiettivi seguenti: liberare le decisioni delle imprese dai vincoli fiscali, favorire la crescita mediante riforme finanziariamente sostenibili e promuovere l'occupazione. Anche la riforma II dell'imposizione delle imprese persegue questi obiettivi migliorando le condizioni quadro economiche a livello della Confederazione e dei Cantoni, in primo luogo per le piccole e medie imprese (PMI). Queste ultime occupano più della metà dei salariati in Svizzera, ossia più di 2 milioni di posti di lavoro.

Migliorare le
condizioni quadro
per le PMI

I punti essenziali della riforma sono i seguenti:

Punti essenziali
della riforma

- la doppia imposizione economica dei redditi provenienti da partecipazioni a imprese, come i dividendi e le quote di utili, sarà attenuata con un'imposizione più bassa;
- l'onere fiscale che grava sul capitale delle società di capitali, erodendone le risorse, sarà ridotto;
- gli ostacoli fiscali alla conservazione, alla ristrutturazione o al trasferimento di proprietà delle imprese di persone saranno soppressi.

Contro la legge è stato lanciato il referendum. I suoi avversari criticano la disparità di trattamento fiscale tra i dividendi e i salari, temono una diminuzione dei contributi AVS e del gettito fiscale e dubitano della costituzionalità del progetto.

Perché
il referendum?

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto. Attenuando la doppia imposizione economica, la riforma II dell'imposizione delle imprese risponde in effetti a una esigenza formulata da tempo. Gli sgravi fiscali previsti promuovono gli investimenti e il capitale di rischio, a tutto beneficio della crescita economica.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Glossario

- **Aggio:** Sovrapprezzo che un azionista paga oltre il valore nominale della sua quota (azione), per esempio in caso di aumento di capitale.
- **Apporto di capitale:** Qualsiasi prestazione a fondo perso fornita a una società di capitali o a una società cooperativa come capitale sociale, aggio o pagamento suppletivo.
- **Diritti di partecipazione:** Azioni, quote di una società a garanzia limitata (Sagl), quote di una società cooperativa, buoni di partecipazione o di godimento, vale a dire quote di una società anonima (SA), di una società in accomandita per azioni, di una Sagl o di una società cooperativa.
- **Dividendo:** Utile che una società di capitali distribuisce ai suoi titolari di quote (azionisti ecc.).
- **Doppia imposizione economica degli utili:** Risulta dal fatto che gli utili sono tassati due volte: dapprima presso l'impresa con l'imposta sull'utile, successivamente presso il titolare di quote con l'imposta sul reddito applicata ai dividendi. A volte la doppia imposizione economica viene definita anche doppia imposizione fiscale.
- **Imposta sul capitale:** Imposta dovuta dalle società di capitali e dalle società cooperative sul loro capitale proprio.
- **Imposta sull'utile:** Imposta dovuta dalle società di capitali e dalle società cooperative sul loro utile netto.
- **Imprese di persone:** Le imprese individuali, le società collettive e in accomandita. Le imprese di persone non sono persone giuridiche e quindi non sono soggetti fiscali. I proprietari e i soci di un'impresa di persone sono imponibili.
- **PMI:** Piccole e medie imprese. Si tratta delle imprese che occupano meno di 250 persone.
- **Principio dell'imposizione secondo la capacità economica:** Ogni contribuente è tenuto a contribuire a coprire il fabbisogno finanziario dello Stato in base ai mezzi di cui dispone.
- **Società di capitali:** Termine che raggruppa la società anonima (SA), la società in accomandita per azioni e la società a garanzia limitata (Sagl).
- **Tassa di emissione:** Tassa che deve essere versata a ogni nuova emissione di quote (p. es. azioni) di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera.
- **Titolare di quote, Titolare di partecipazioni:** Titolare di diritti di partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa (azionista, socio, socio di una società cooperativa).
- **Utile di liquidazione:** Utile realizzato al momento della cessazione o dell'alienazione (p. es. vendita) di un'impresa di persone.

Il progetto in dettaglio

La riforma dell'imposizione delle imprese intende migliorare le condizioni fiscali per le piccole e medie imprese (PMI). Essa introduce sgravi a livello delle imposte federali e cantonali. Il progetto si articola su tre punti essenziali:

I Attenuazione della doppia imposizione economica

I dividendi che un'impresa distribuisce sono tassati due volte: una prima volta presso l'impresa, con l'imposta sull'utile, una seconda volta presso il titolare di quote (p. es. l'azionista), con l'imposta sul reddito che grava i dividendi riscossi.

Gli utili distribuiti dalle imprese sono quindi tassati maggiormente rispetto alle altre forme di reddito, in particolare più dei salari e degli interessi. La presente riforma attenua questa doppia imposizione detta «economica», introducendo un'imposizione parziale dei dividendi.

Concretamente, i dividendi distribuiti a **una persona fisica** non saranno più imposti integralmente dalla Confederazione se questa persona detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento: le partecipazioni di questo ordine di grandezza comportano in generale un impegno imprenditoriale.

Se i diritti di partecipazione (quasi sempre si tratta di azioni) fanno parte della sostanza privata, i dividendi distribuiti saranno d'ora in poi imponibili al 60 per cento; se fanno parte della sostanza commerciale al 50 per cento (vedi schema a pagina 16).

I **Cantoni** sono liberi di decidere se e in che misura intendono attenuare la doppia imposizione economica. Dovranno tuttavia applicare anch'essi la regola secondo la quale solo i titolari di partecipazioni di almeno il 10 per cento potranno beneficiare dell'attenuazione prevista.

1. Imposizione parziale dei dividendi


– da parte della Confederazione

– da parte dei Cantoni

2. Estensione della deduzione per partecipazioni

Le **società di capitali** e le **società cooperative** potranno beneficiare di un'estensione della deduzione fiscale detta «deduzione per partecipazioni». Una società di capitali o una società cooperativa che detiene una partecipazione in un'impresa deve pagare l'imposta anche sulla parte di utile che le viene distribuita. Può quindi capitare che gli utili siano sottoposti più volte a un'imposizione economica. Se la partecipazione raggiunge almeno il 20 per cento o il suo valore venale rappresenta almeno 2 milioni di franchi, già oggi si applica una deduzione per partecipazioni, con la conseguenza che l'utile corrispondente è praticamente esentato dall'imposta. La

La doppia imposizione e la sua attenuazione attraverso la riforma II dell'imposizione delle imprese



Gli utili delle imprese, e di conseguenza i dividendi, continueranno a essere sottoposti all'imposta sull'utile. La riforma II dell'imposizione delle imprese attenua la doppia imposizione economica dei dividendi ma non la elimina del tutto.

legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese prevede di ridurre questi limiti rispettivamente al 10 per cento e a un milione di franchi.

II Riduzione delle imposte che erodono il capitale dell'impresa

Un'imposta può erodere le risorse di un'impresa quando si applica alla sostanza stessa invece che soltanto ai redditi realizzati. Questa situazione è problematica dal profilo dell'imposizione secondo la capacità economica. La riforma II dell'imposizione delle imprese intende quindi ridurre le imposte che ne erodono le risorse:

- imposta sull'utile e imposta sul capitale: a livello cantonale, le imprese sono sottoposte a un'imposta sul capitale (che la Confederazione dal canto suo non riscuote più). I Cantoni potranno autorizzare le imprese a computare le imposte cantonali sull'utile nell'imposta sul capitale. Avranno quindi la possibilità di sgravare il capitale di rischio e promuovere contemporaneamente gli investimenti. Secondo le stime dei Cantoni, il gettito fiscale diminuirà di 500 milioni di franchi al massimo. A causa delle diverse aliquote di imposizione, le conseguenze finanziarie variano notevolmente da un Cantone all'altro;
- **tassa di emissione:** in alcuni casi, la nuova emissione di diritti di partecipazione non sarà più sottoposta alla tassa di emissione;
- **principio dell'apporto di capitale:** gli apporti di capitali forniti a una società di capitali o a una società cooperativa da parte degli azionisti o dei soci potranno ora essere rimborsati in franchigia d'imposta, anche se il rimborso riguarderà un aggio o un pagamento suppletivo. Solo l'utile realizzato dalla società grazie al capitale fornito e distribuito ai titolari dei diritti di partecipazione sarà sottoposto all'imposta sul reddito. Attualmente, il rimborso degli apporti forniti sotto forma di aggi o di pagamenti suppletivi è tassato come un reddito, ciò che equivale a un'imposta sul capitale.

1. Società di capitali e società cooperative

– computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale

– esenzione dalla tassa di emissione

2. Persone fisiche: principio dell'apporto di capitale

III Soppressione degli ostacoli fiscali che penalizzano le imprese di persone

La riforma dell'imposizione delle imprese semplifica la riorganizzazione delle imprese di persone e facilita il loro nuovo orientamento economico: attualmente, qualsiasi modifica delle condizioni di proprietà o di gestione di questo tipo di impresa comporta spesso conseguenze fiscali che frenano gli adeguamenti all'evoluzione strutturale dei mercati e rendono più difficile la regolamentazione dei trasferimenti di proprietà o delle successioni. La riforma consente alle imprese di persone di reagire meglio alle nuove sfide economiche, ciò che permette di garantire posti di lavoro, e di regolare più facilmente le liquidazioni in caso di cessazione dell'esercizio.

Attualmente, l'utile realizzato con la vendita di un mezzo di produzione (p. es. un autocarro) è esente dall'imposta se il bene acquistato in sostituzione riveste la stessa funzione (acquisto di un nuovo autocarro). L'esenzione si applicherà ora anche quando il bene acquistato servirà a un'altra funzione (p. es. un computer). Questo provvedimento intende facilitare il rinnovamento delle imprese e dei loro mezzi di produzione.

Acquisto sostitutivo

In caso di cessazione dell'esercizio o di trasferimento di un'impresa a un terzo, l'utile realizzato al momento della liquidazione sarà imposto secondo un'aliquota preferenziale. Inoltre, potranno essere dedotti i contributi alla previdenza professionale. Questi provvedimenti faciliteranno il trasferimento di un'impresa a un successore e contribuiranno quindi a garantirne il proseguimento. In caso di decesso dell'imprenditore, saranno inoltre concessi sgravi fiscali ai suoi eredi sotto forma di sospensione del pagamento dell'imposta.

Cessazione dell'esercizio, liquidazione, ripresa in caso di divisione ereditaria

Al momento del trasferimento, dal punto di vista fiscale, di un bene immobiliare dalla sostanza commerciale alla sostanza privata, a causa per esempio di un cambiamento di destinazione, il guadagno immobiliare sarà imponibile solo se l'immobile sarà effettivamente venduto. Solo a quel momento

Trasferimento di beni immobiliari dalla sostanza commerciale alla sostanza privata

sarà in effetti realizzato un guadagno. Le imposte devono essere riscosse solo quando il denaro circola.

Attualmente, i titoli devono essere dichiarati per il loro valore venale, anche quando fanno parte della sostanza commerciale. Questi titoli saranno in futuro tassati come il resto della sostanza commerciale mobile, per esempio i veicoli e le macchine, secondo il valore contabile invece che secondo il valore venale.

Valutazione dei
titoli che fanno
parte della sostanza
commerciale

A breve termine, la Confederazione prevede un leggero calo delle entrate fiscali, per un importo di circa 56 milioni di franchi a causa dell'attenuazione della doppia imposizione economica e di circa 27 milioni di franchi a causa della minore imposizione degli utili di liquidazione. Per i Cantoni, le conseguenze non sono ancora determinabili. La riforma II dell'imposizione delle imprese lascia ai Cantoni la scelta se attuare o no le possibilità che essa offre loro. Le conseguenze dell'imposizione parziale dei dividendi potrebbero ammontare al massimo a 350 milioni di franchi e quelle del computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale a 500 milioni di franchi.

Conseguenze
finanziarie


A lungo termine, le entrate della Confederazione potrebbero addirittura aumentare, a condizione tuttavia che i Cantoni facciano uso delle loro possibilità di sgravio, spingendo maggiormente le imprese a distribuire il loro utile. Gli importi distribuiti potranno in tal caso essere reinvestiti o utilizzati per beni di consumo, ciò che stimolerà l'economia e aumenterà di conseguenza le entrate fiscali. La Confederazione avrebbe maggiori benefici da questa evoluzione rispetto ai Cantoni, grazie all'imposta sul reddito, all'imposta sull'utile e all'imposta sul valore aggiunto.

Argomenti del Comitato referendario

Una riforma ingiusta:

trattamento di favore per i grandi azionisti

I salari e le rendite sono imponibili totalmente. Qualsiasi titolare di almeno il 10 per cento delle azioni di una società anonima sarà invece tassato solo sul 60 per cento del reddito che avrà realizzato con queste azioni (dividendi). Questo regalo fiscale ai grandi azionisti è assolutamente ingiusto.



Troppo cara: pesanti perdite per l'AVS, la Confederazione e i Cantoni

I grandi azionisti che lavorano anche per l'impresa nella quale hanno investito si vereranno più dividendi e meno salario. I salari sono sottoposti all'AVS, mentre i dividendi non lo sono. Il mancato guadagno sarà di almeno 150 milioni di franchi per l'AVS. Dal canto loro, la Confederazione e i Cantoni subiranno perdite fiscali fino a 2 miliardi di franchi a causa delle riforme dell'imposizione delle imprese a livello federale e cantonale. Questi importi verranno a mancare per le scuole e gli ospedali, per esempio, a meno che lo Stato si indebiti e aumenti le imposte o le tasse. Le economie domestiche a reddito basso e medio sarebbero le prime ad essere colpite.

Pericolosa: minacce sui posti di lavoro

Le imprese che versano più dividendi hanno a disposizione meno riserve per i periodi difficili, il che è pericoloso per i posti di lavoro. Nessuno può garantire che i grandi azionisti investiranno effettivamente i loro mezzi supplementari nelle imprese svizzere, invece che in azioni straniere dal rendimento più elevato. L'esperienza lo ha dimostrato: i Cantoni che fanno regali fiscali di questo tipo non beneficiano di un tasso di crescita più elevato. Anche la «Neue Zürcher Zeitung», un quotidiano vicino agli ambienti economici, ritiene che sia perfettamente irrealistico attendersi una spinta alla crescita (5. 3. 2007).

Squilibrata: le PMI non avranno vantaggi

L'imposizione parziale dei dividendi favorisce gli azionisti delle società anonime, in particolare quelli delle grandi imprese molto redditizie. La maggioranza delle piccole e medie imprese (PMI) sono tuttavia imprese di persone o individuali: il macellaio e il medico indipendente continueranno a essere tassati su tutti i loro guadagni e a versare i loro contributi all'AVS.

Inammissibile: doppia violazione della Costituzione

La Costituzione federale esige che ogni contribuente sia tassato secondo la sua capacità economica (chi è forte può sostenere oneri più elevati di chi è debole). Tutte le forme di reddito – salari, rendite, dividendi – devono inoltre essere trattate allo stesso modo. La riforma dell'imposizione delle imprese è contraria a questi due principi.

Comitato «No alle imposte ingiuste», Spitalgasse 34, 3011 Berna.

www.imposte-ingiuste.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La riforma II dell'imposizione delle imprese è essenzialmente intesa a favorire le PMI. La doppia imposizione economica insita nel sistema fiscale sarà attenuata, le società di capitali e le società cooperative beneficeranno di sgravi mirati e alcuni ostacoli fiscali concernenti le imprese di persone saranno rimossi. La riforma mantiene il principio dell'imposizione dell'utile delle imprese. Migliora tuttavia le condizioni fiscali per le PMI e incita all'investimento di capitale di rischio. Il Consiglio federale approva il progetto soprattutto per i seguenti motivi:

La riforma II dell'imposizione delle imprese fa parte di una strategia fiscale globale del Consiglio federale e del Parlamento: la riforma I, risalente al 1998, ha procurato al nostro Paese più imprese, posti di lavoro e entrate fiscali. Nel frattempo, anche i coniugi e le economie domestiche con doppio reddito hanno beneficiato di sgravi fiscali. La riforma II dell'imposizione delle imprese rende possibili gli sgravi fiscali di cui le PMI hanno bisogno.

Elemento
di una strategia
fiscale globale

La grande maggioranza delle imprese svizzere sono PMI. Circa il 65 per cento di esse sono imprese di persone o individuali, come è il caso per molte imprese industriali, per molti indipendenti e per quasi tutte le aziende agricole. Le PMI occupano più della metà dei salariati del nostro Paese, ciò che rappresenta più di 2 milioni di posti di lavoro. Esse forniscono una buona parte delle entrate fiscali. Gli sgravi a favore di queste imprese comporteranno effetti positivi anche per molti salariati. Le PMI svolgono un ruolo essenziale nella vita economica del Paese e la loro fiscalità deve quindi essere ottimizzata.

Impulsi alle PMI

Per far fronte alla concorrenza internazionale, la Svizzera deve praticare una politica fiscale moderata. Nel confronto internazionale, essa si situa generalmente bene. Nel settore dell'imposizione dei dividendi, tuttavia, tenuto conto dell'im-

Miglioramento
della competitività
fiscale della
Svizzera

posizione preventiva dovuta all'imposta sull'utile, la sua pressione fiscale è forte: la Svizzera occupa un modesto 28° posto su 30 Paesi membri dell'OCSE, per il fatto che questi ultimi hanno già fortemente attenuato, o addirittura soppresso, la doppia imposizione economica. Con l'imposizione parziale dei dividendi, la Svizzera si collocherebbe nella prima metà della classifica dei Paesi dell'OCSE.

La riforma spingerà le imprese a distribuire maggiormente i dividendi. Il denaro sarà nuovamente investito in modo produttivo, invece di essere tesaurizzato. Questi nuovi investimenti andranno a vantaggio in particolare delle giovani imprese, facilitando l'avvio delle loro attività economiche. La riforma riduce gli oneri dei titolari di partecipazioni che dimostrano impegno imprenditoriale, stimola la crescita e crea posti di lavoro. Si iscrive nella via già tracciata con successo da 17 Cantoni.

Attenuazione della
doppia imposizione
economica

È falso affermare che l'AVS subirebbe una perdita dovuta all'attenuazione della doppia imposizione economica. È evidentemente possibile che un imprenditore abbia interesse a riscuotere una parte del suo salario sotto forma di dividendi, dal momento che essi non sono sottoposti ai contributi sociali, ma questa soluzione è redditizia solo in casi particolari. A breve termine l'AVS potrebbe subire una mancanza di entrate dell'ordine di 86–130 milioni di franchi. Confrontate con il totale dei contributi sociali dei lavoratori e dei datori di lavoro, vale a dire circa 28 miliardi di franchi nel 2005, le conseguenze rimarrebbero tuttavia limitate. A lungo termine le assicurazioni sociali potrebbero al contrario contare su entrate supplementari durature pari a 23–67 milioni di franchi.

Effetti positivi
a lungo termine
dell'imposizione
parziale per
l'AVS/AI

L'imposizione parziale dei dividendi è stata criticata perché sarebbe anticostituzionale, dal momento che non rispetterebbe il principio dell'imposizione di ciascun contribuente secondo la sua capacità economica. Il Consiglio federale non è di questo parere dal momento che la nuova regolamentazione non introduce sgravi fiscali eccessivi, ma attenua una doppia imposizione.

Costituzionalità
dell'imposizione
parziale

Lo sgravio fiscale di cui beneficeranno le imprese di persone in caso di ristrutturazioni e di divisioni ereditarie eliminerà alcuni ostacoli al trasferimento dell'impresa a nuovi proprietari.

Sgravi per le imprese di persone

La soppressione dell'imposta sul capitale a livello federale si è rivelata positiva. Senza essere costretti ad abolire l'imposta sul capitale, i Cantoni avranno la possibilità di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. Le società di capitali potranno quindi beneficiare dello sgravio di un'imposta che erode le loro risorse e indebolisce la loro capacità finanziaria.

Riduzione possibile dell'imposta cantonale sul capitale

Le conseguenze finanziarie della riforma sono limitate rispetto al bilancio globale della Confederazione. Le diminuzioni di entrate fiscali che bisogna attendersi rimangono sostenibili. A lungo termine, la crescita prevista permetterà al bilancio federale di beneficiare di entrate supplementari durature.

Entrate supplementari a lungo termine per la Confederazione

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali.



Testo in votazione

Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese)

del 23 marzo 2007

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005¹,
decreta:*

I

La legge federale del 3 ottobre 1951² sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata è abrogata.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo

Art. 6 cpv. 1 lett. b, j e k

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- b. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell'articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;
- j. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un'azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall'ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;
- k. la costituzione di diritti di partecipazione o l'aumento del loro valore nominale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui:
 - le perdite esistenti siano eliminate, e
 - le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi.

¹ FF 2005 4241

² RU 1952 13, 1988 1420, 2000 187, 2006 2197

³ RS 641.10

Art. 11 lett. a

La tassa è esigibile:

- a. sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell'esercizio;

Art. 34 cpv. 3

Abrogato

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta

Art. 18 cpv. 2

² Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 18b.

Art. 18a Fattispecie che giustificano un differimento

¹ Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

² L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

³ Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 18b Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni
della sostanza commerciale

¹ I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresenta-

⁴ RS 642.11



no almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

² L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Art. 20 cpv. 1 lett. c, 1^{bis} e 3

¹ Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965⁵ sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1^{bis} LIP); rimane salvo il capoverso 1^{bis}.

^{1bis} I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

³ Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 30 cpv. 1

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

Art. 33 cpv. 1 lett. a, prima frase

¹ Sono dedotti dai proventi:

- a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20, 20a e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. ...

Art. 37b Utili di liquidazione

¹ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte

⁵ RS 642.21

congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

² Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 62 cpv. 4

⁴ Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.

Art. 64 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

^{1bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell'utile e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 69 Riduzione

L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società:

- a. partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- b. partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- c. detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 70 cpv. 4 lett. b

⁴ Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:



- b. se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 125 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.

Art. 7b Principio degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 8 cpv. 2bis–2quater e 4

^{2bis} Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza tra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino all'alienazione dell'immobile.

^{2ter} L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

^{2quater} Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle

⁶ RS 642.14

riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

⁴ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

Art. 9 cpv. 2 lett. a

² Sono deduzioni generali:

- a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a e di ulteriori 50 000 franchi;

Art. 11 cpv. 5

⁵ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d è riscossa al pari delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza conformemente al capoverso 3. L'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è fissata dal diritto cantonale. Lo stesso genere d'imposizione ad aliquota ridotta si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 14 cpv. 3

³ I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 24 cpv. 4^{bis}

^{4bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento degli utili e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 28 cpv. 1, primo periodo, 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragio-



ne almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo. ...

^{1bis} I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

^{1ter} Il ricavo dell'alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d'investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.

Art. 30 cpv. 2

² I Cantoni possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.

Art. 72h Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 marzo 2007⁷

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 7 capoverso 1, secondo periodo, 7b, 8 capoversi 2^{bis}-2^{quater} e 4, 9 capoverso 2 lettera a, 11 capoverso 5, 14 capoverso 3, 24 capoverso 4^{bis} e 28 capoverso 1, primo periodo. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007.

² Scaduti tali termini, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

4. Legge federale del 13 ottobre 1965⁸ sull'imposta preventiva

Art. 5 cpv. 1 lett. c, 1^{bis} e 2

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- c. gli interessi degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;

^{1bis} Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperati-

⁷ FF 2007 2121

⁸ RS 642.21

va li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² L'ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporre possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 16 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 38 cpv. 3

Abrogato

5. Legge federale del 20 dicembre 1985⁹ sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Art. 26a Disposizione transitoria

¹ Le riserve secondo la presente legge possono essere costituite solo sino all'entrata in vigore della presente disposizione.

² Il Consiglio federale disciplina lo scioglimento delle riserve esistenti. Al riguardo può derogare all'articolo 13.

³ Il Consiglio federale è legittimato ad abrogare la presente legge dopo lo scioglimento delle riserve.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La cifra II numero 2 articoli 18a, 20 capoverso 3, 30 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, 37b, 64 capoversi 1 e 1^{bis}, 69 e 70 capoverso 4 lettera b, nonché la cifra II numero 4 articolo 5 capoverso 1^{bis} entrano in vigore due anni dopo l'entrata in vigore secondo il capoverso 2.

⁹ RS 823.33

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 24 febbraio 2008:

- No all'iniziativa popolare «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»
- Sì alla legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese)

www.admin.ch

Edito dalla Cancelleria federale
Chiusura redazionale: 28 novembre 2007